



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di prima convocazione.

Deliberazione n. 71 del 30/07/2021

OGGETTO: TARIFFE PER IL CORRISPETTIVO RIFIUTI 2021 - DEFINIZIONE RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE PER L'ESERCIZIO 2021

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **trenta** del mese di **luglio** alle ore **20:30** nella sala delle adunanze consiliari in modalità telematica

All'appello risultano:

SALVARANI MASSIMO	Presente
TOMIROTTI VALENTINA	Presente
LICON ANDREA	Presente
ANDRETTI ANGELO	Presente
MARI ROBERTO	Presente
RESCIGNO VITTORIO	Presente
DORINI MORENO	Presente
MANCINI ALESSANDRO	Presente
SCIRPOLI PASQUALINO	Presente
BONORA GUIDO	Presente
VANELLA MARA	Presente
BUOLI MONICA	Presente
BINDINI ANDREA	Presente
LUPPI MARIO	Presente
BASTIANINI MARCO	Presente
BETTONI GIANFRANCO	Assente
FACCHINI RENATA	Presente

PRESENTI N. 16

ASSENTI N. 1

Risultano presenti gli Assessori: Ghizzi Pier Claudio, Massara Rosario Alberto, Ciribanti Vanessa, Della Casa Barbara, Bollani Davide..

Partecipa all'adunanza **Il Segretario Generale MELI BIANCA**, il quale provvede alla redazione del

presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. **MARI ROBERTO** – nella sua qualità di **Presidente**, assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento posto al n. 7 dell'ordine del giorno

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

Premesso che:

- l'art. 1 comma 639 della L. n. 147 del 27 dicembre 2013 e smi che introduce il prelievo relativo alla gestione dei rifiuti urbani dei Comuni;

- il comma 683 dell'art 1 L.147/2013 prevede che *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.”*

- l'art. 1, comma 660, della Legge 147/2013 dispone che *il Comune possa deliberare con regolamento ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle esplicitamente previste dal comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del Comune;*

Considerato che su tutto il territorio comunale è attivo un sistema di misura, volumetrico, della frazione residua (secco) dei rifiuti conferiti al servizio pubblico; pertanto il Comune di Porto Mantovano ha deciso di applicare la tariffa puntuale ai sensi del comma 668 di cui alla normativa sopra citata che testualmente recita: *“I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 e smi. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.”*; Preso atto che, per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

Dato atto che nel Regolamento per il corrispettivo per i rifiuti approvato con D.C.C. n. 51 del 29/6/2021 approvato ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 1, commi 651 e 668, della L. n° 147/2013, è prevista:

- l'applicazione di una tariffa trinomica composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da due quote variabili rapportate alla quantità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

- per ogni singola utenza, la quota variabile 2 della tariffa rifiuti è nello specifico rapportata alle quantità di residuo secco effettivamente misurato, fatta salva l'applicazione della soglia inferiore quale produzione ineludibile;

Considerato che in conseguenza della gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sul territorio nazionale, sono state emanate disposizioni normative che hanno modificato e differito i termini di approvazione da parte degli Enti Locali dei relativi atti amministrativi-contabili, ed in

particolare il D.L. n. 99 del 30/6/2021 che differisce al 31 luglio prossimo il termine entro il quale i Comuni devono approvare le tariffe e i regolamenti della Tari”;

Preso atto che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 29/6/2021 sono state approvate le tariffe del corrispettivo per il servizio rifiuti per l'anno 2021, prevedendo al punto 2) del deliberato che *“le agevolazioni puntuali da accordare alle categorie economiche colpite dalla pandemia verranno demandate ad un successivo provvedimento da approvare una volta emanato il Decreto di riparto delle risorse ex art. 6 del D. L. 73/2021 da parte del Ministero dell'Interno e determinate le risorse statali disponibili e di quelle eventualmente da porre a carico del bilancio comunale”*;

Preso atto che in considerazione del perdurare della pandemia e delle sua diffusione sul territori nazionale, sono stati adottati provvedimenti a livello nazionale e regionale per il contenimento del virus attraverso misure di chiusura e/o restrizione obbligatoria di alcune attività economiche e che anche le attività produttive non direttamente colpite da provvedimenti diretti di chiusura hanno subito restrizioni nelle attività a causa del peggiorato contesto socio-economico;

Preso atto che il D.L. 25/05/2021 n.73 (Decreto Sostegni bis) all'art. 6 dispone che:

- al comma 1: *“In relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l'anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'articolo 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche;”*

- al comma 2: *“Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati, si provvede con decreto del Ministro dell'interno da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, in proporzione alla stima per ciascun ente dell'agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all'Allegato 3 - Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 59033 del 1° aprile 2021;*

- al comma 3: *“I comuni possono concedere riduzioni della Tari di cui al comma 1, in misura superiore alle risorse così assegnate, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti”*;

- al comma 4: *“I comuni possono determinare, nel rispetto di criteri di semplificazione procedurale e, ovunque possibile, mediante strumenti telematici, le modalità per l'eventuale presentazione della comunicazione di accesso alla riduzione da parte delle attività economiche beneficiarie”*;

Preso atto che:

- con decreto il 24 giugno 2021 del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, concernente il *«Riparto del fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della TARI o della TARI corrispettivo ad alcune categorie economiche»*, è stata definita la quota di fondo spettante a ciascun Comune da finalizzare alle riduzioni per le utenze non domestiche;

- ai sensi del sopraccitato decreto al Comune di Porto Mantovano è stato assegnato un fondo ex art. 6 del D.L. 73/2021 *finalizzato alla concessione di una riduzione della Tari di o della Tari corrispettiva pari ad euro 136.590,28;*

- che il comune, ai sensi dell'art. 6 co.3 del D.L. 73/2021, intende integrare con euro 30.000,00 le risorse messe a disposizione con il Decreto del 24/2021 del Ministero dell'Interno facendo ricorso alla *risorse assegnate nell'anno 2020 per il fondo funzioni fondamentali e non utilizzate e che sono confluite nell'avanzo vincolato 2020, escludendo in questo caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti le ulteriori riduzioni di tariffa decise dall'Ente;*

Dato atto che, ai sensi del comma 660 dell'art. 1 della Legge 147/2013, il "Regolamento per la disciplina del corrispettivo per i rifiuti, in luogo della TARI", approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 22/9/2021, all'art. 21 prevede:

- al comma 1 che *"La delibera di approvazione delle tariffe puo attivare ulteriori agevolazioni, anche in forma di esenzione, per il sostegno alla non capacita contributiva della famiglia, per sostegno a forme di associazionismo, di vario genere quale culturale, rivolta al mondo giovanile, umanitario, cantieri, contrasto alle ludopatie ecc. ovvero in caso di situazioni episodiche dovute a situazioni emergenziali (quali ad esempio epidemiche, sismiche o similari)"*;
- al comma 2 che *"Il minor gettito derivante dalle agevolazioni di cui al comma 1 deve trovare adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del Corrispettivo per i Rifiuti"*;
- al comma 3 che *"Nella delibera di approvazione delle tariffe sono anche individuati la spesa complessiva, da iscriversi a bilancio, le tipologie specifiche di agevolazione, il relativo valore, le casistiche per l'accesso e la documentazione di supporto da presentarsi, in allegato, all'apposito modulo di richiesta, e comunque ogni altra voce necessaria per la corretta gestione delle agevolazioni"*;

Ritenuto di intervenire a sostegno delle utenze non domestiche che sono state oggetto di chiusura obbligatoria o di restrizioni nell'esercizio delle proprie attività, utilizzando interamente il fondo che messo a disposizione dal Ministero dell'Interno integrandolo con ulteriori risorse finanziarie;

CONSIDERATO che, in relazione alle utenze non domestiche, le agevolazioni volte a ridurre il carico tariffario saranno prevalentemente correlate agli interventi governativi e regionali che hanno imposto la chiusura di numerose attività situate nelle cd "zone rosse" e alla platea di attività produttive presenti sul territorio che hanno subito delle restrizioni nelle attività, estendendo la condizione di restrizione anche a quelle condizioni di rilevante calo dell'attività e del relativo fatturato direttamente connesse con l'emergenza sanitaria, anche in assenza di dirette disposizioni restrittive rivolte a specifiche attività economiche, anche al fine di mitigare in un delicato contesto emergenziale l'incremento delle tariffe;

Preso atto che la scelta di differenziare le misure di agevolazione, a seconda delle diverse condizioni oggettive e soggettive dei possibili beneficiari è interamente demandata al Comune, sempre nel quadro di criteri generali di ragionevolezza e proporzionalità relativa;

Considerato che il Comune di Porto Mantovano ha deciso di intervenire sulla Quota Fissa e sulla Quota Variabile 1 delle utenze non domestiche, stante che, per quanto riguarda la Quota Variabile 2, quest'ultima rappresenta un dato variabile in funzione di quelli che saranno gli effettivi conferimenti 2021 di ogni singola utenza e che quindi rappresenta una quota che varierà in relazione alle quantità di residuo secco effettivamente misurato, destinato a contrarsi o ad incrementare proporzionalmente al valore in termini quantitativi della produzione;

Ritenuto, quindi, di definire le seguenti modalità per la concessione e l'accesso alle riduzioni da parte delle sole utenze non domestiche oggetto di chiusura obbligatorie o di restrizioni anche collegate al peggiorato contesto socio-economico generato dalla pandemia nel corso del 2021 con la precisa finalità di calmierare il corrispettivo TARI, come riportato nell'allegato 1), di seguito sintetizzato:

- riduzione alle categorie 1, 2, 5, 7, 8, 13, 15, 17, 22, 23, 24, 30, 38, 39, 42, 43, 54, 55, 60, 61, 90, per i primi 6 mesi pari al 100% della Quota Fissa e della Quota Variabile 1, mentre per il secondo semestre la riduzione sarà pari al 10% della Quota Fissa e della Quota Variabile 1;
- riduzione per tutte le altre categorie pari al 10% della Quota Fissa e della Quota Variabile 1 per l'intero 2021, ad esclusione delle Banche, delle Poste e della Grande Distribuzione alimentare;

- le riduzioni non sono cumulative con altre già presenti, nel caso si applica all'utente quella a lui più vantaggiosa;

Considerato che in caso di utenze con insoluti pendenti l'utente non potrà beneficiare della riduzione della tariffa salvo che provveda alla tempestiva regolarizzazione della propria posizione debitoria e comunque non oltre il 31/12/2021, al fine di poter recuperare la riduzione tariffaria nella prima fattura utile;

Atteso che le agevolazioni che si intende adottare avranno efficacia per il solo anno 2021, essendo finalizzate a contenere i disagi subiti dalle utenze non domestiche TARI, in ragione dell'attuale contesto economico causato dal perdurare della pandemia;

Preso atto che la spesa per tale minor gettito trova copertura sui seguenti Capitoli:

- Euro 136.590,28 sul Cap. 116404189 finanziato dal contributo statale iscritto missione 9 - programma 03 – titolo 1 del Bilancio di previsione 2021;
- Euro 30.000,00 sul Cap. 116403189 finanziato da avanzo vincolato 2020 per fondo funzioni fondamentali finanziato dal contributo statale iscritto missione 9 - programma 03 – titolo 1 del Bilancio di previsione 2021;

Rilevato che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

Visto l'art. 42 del D.lgs. 267/2000 (TUEL) e verificata la competenza per l'adozione del presente provvedimento del Consiglio Comunale;

Visti:

- lo Statuto comunale;
- il Regolamento Comunale di contabilità;
- il Regolamento per l'applicazione della tariffe corrispettiva in luogo della TARI approvato in data odierna con proprio precedente provvedimento da parte del Consiglio Comunale;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49 del TUEL, D.Lgs. 267/2000, del Responsabile del Settore Economico Finanziario;

DELIBERA

- 1) Di approvare quanto esposto in premessa, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
- 2) di confermare le tariffe del corrispettivo TARI 2021 approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 29/6/2021;
- 3) di approvare le riduzioni al corrispettivo TARI 2021 per le utenze non domestiche, come esposto nelle premesse e meglio dettagliato nell'allegato 1) al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale, e che vengono di seguito sintetizzate:
 - riduzione alle categorie 1, 2, 5, 7, 8, 13, 15, 17, 22, 23, 24, 30, 38, 39, 42, 43, 54, 55, 60, 61, 90, per i primi 6 mesi pari al 100% della Quota Fissa e della Quota Variabile 1, mentre per il secondo semestre la riduzione sarà pari al 10% della Quota Fissa e della Quota Variabile 1;

- riduzione per tutte le altre categorie pari al 10% della Quota Fissa e della Quota Variabile 1 per l'intero 2021, ad esclusione delle Banche, delle Poste e della Grande Distribuzione alimentare;
- le riduzioni non sono cumulative con altre già presenti, nel caso si applica all'utente quella a lui più vantaggiosa;

4) di dare atto che le tariffe approvate con deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 29/6/2021 e le relative riduzioni approvate con il presente provvedimento, hanno effetto dal 1° gennaio 2021 e saranno applicate e riscosse dal gestore del servizio Mantova Ambiente srl;

5) di dare atto che la spesa per le riduzioni delle tariffe adottate con il presente provvedimento trova copertura finanziaria sul bilancio comunale come di seguito riportato:

- Euro 136.590,28 sul Cap. 116404189 finanziato dal contributo statale iscritto missione 9 - programma 03 – titolo 1 del Bilancio di previsione 2021;
- Euro 30.000,00 sul Cap. 116403189 finanziato da avanzo vincolato 2020 per fondo funzioni fondamentali finanziato dal contributo statale iscritto missione 9 - programma 03 – titolo 1 del Bilancio di previsione 2021;

6) di dare atto che la presente deliberazione e la deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 29/6/2021 saranno trasmesse al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo;

7) di trasmettere la presente deliberazione e la deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 29/6/2021 al Gestore Mantova Ambiente Srl;

8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile stante l'urgenza di provvedere in merito.

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :

- 1. Responsabile del servizio interessato;*
- 2. Responsabile servizio ragioneria;*

Verbalizzazione:

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “ La parola all'assessore Massara”.

MASSARA: “ La delibera in questione riprende un po' quanto abbiamo detto in occasione della delibera relativa all'assestamento, in quanto abbiamo previsto le risorse derivanti dai trasferimenti statali e aggiunti 30.000 euro di risorse proprie. Con questa delibera andiamo quindi ad individuare in che misura e in cosa consistono le riduzioni.

Come dicevo, le risorse derivano da un intervento governativo, in particolare il Decreto sostegni bis, che è previsto a favore, in primo luogo, di quelle attività che hanno subito le chiusure da Covid ma poi, in una visione un po' più estensiva della norma, come è stata poi anche di fatto scritta, a favore di un po' tutte le attività colpite dalla crisi economica derivante dal Covid, quindi lasciando fondamentalmente una certa libertà di azione alle Amministrazioni locali nella individuazione dei beneficiari e nella strutturazione delle riduzioni.

Il Comune di Porto Mantovano, quindi l'Amministrazione Comunale, ha impostato la riduzione a favore delle utenze non domestiche prevedendo una riduzione – adesso non le elenco tutte le categorie, comunque sono presenti in delibera – per i primi sei mesi del 100% per la quota fissa e la quota variabile 1. Per il secondo semestre una riduzione per queste categorie del 10% per la quota fissa e la quota variabile 1. Per tutte le altre categorie, ad esclusione di poche, la riduzione sarà del 10% per tutto il 2021.

Perché abbiamo parlato di quota fissa e di quota variabile 1? Perché la quota variabile 2 – è scritto anche in delibera – rappresenta un dato variabile in funzione di quelli che saranno gli effettivi conferimenti nel 2021 di ogni singola utenza. Si tratta quindi di una quota che risente maggiormente della variabilità, pertanto se ho prodotto meno rifiuti a causa della chiusura, questa andrà in qualche modo già a risentire da un punto di vista delle tariffe del minor conferimento e della minor produzione del rifiuto.

Questo per quanto riguarda la riduzione che – ricordo – fa riferimento ai circa 136.000 euro di trasferimenti statali, a cui sono stati aggiunti 30.000 euro di risorse proprie dell'Ente di avanzo vincolato.

Occupo veramente un minuto, in chiusura, per alcune precisazioni, anche in ordine a quanto è stato scritto in queste settimane sulla stampa, che ricordate un po' tutti. Innanzitutto mi premeva far presente che alcuni incrementi delle tariffe che sono stati rappresentati ad oggi non esistono. Ad oggi gli incrementi che abbiamo letto non corrispondono al vero.

Andiamo poi a ricordare ulteriormente, anche se penso si sia capito, ma giusto per non lasciare spazio ad equivoci, che l'aumento del Piano finanziario, quindi delle tariffe, è derivato in grandissima parte da una modifica del metodo di tariffazione e in minima parte con l'incremento derivante da un nuovo servizio. È vero che abbiamo incrementato di poco, ma a fronte di un nuovo servizio erogato. Il grosso aumento del PEF e delle tariffe deriva da una nuova impostazione del calcolo del Piano finanziario.

Allo stesso modo e contemporaneamente il Comune, per limitare in ogni caso l'incremento delle tariffe, ha escluso dal Piano finanziario, quindi dalle tariffe, tutta una serie di componenti. Ricorderete il conguaglio passato, di cui si è fatto carico il Comune, anche grazie ad accantonamenti passati.

Da ultimo – lo cito perché è stato votato dal Consiglio Comunale pochi minuti fa – tutta la partita relativa ai quarantenati, che non sono passati all'interno del Piano finanziario, ma sono stati finanziati con altre risorse. Questo a favore non solo delle utenze non domestiche, come è invece la delibera in questione, ma a favore di tutte le utenze. Mi premeva quindi richiamare questi pochi aspetti, giusto perché sono stati anche oggetto di legittimo – ci mancherebbe altro – dibattito politico.

Faccio presente, in chiusura, che per quanto riguarda la riduzione – torno quindi su questa delibera – di fatto noi andiamo in misura diversa a ricomprendere la quasi totalità delle utenze non domestiche, per cui la quasi totalità delle utenze non domestiche beneficeranno di questa riduzione e circa il 25% delle utenze non domestiche potrà beneficiare della riduzione maggiorata, quindi quella del 100% i primi sei mesi e del 10% dei secondi sei mesi del 2021. Grazie!”.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “ Ringrazio l’assessore Massara. La parola al consigliere Buoli. Prego!”.

CONSIGLIERE BUOLI: “ Vorrei ribadire ciò che ha ricordato l’assessore Massara, in quanto anche noi ci teniamo... È opportuno dire che apprendiamo con favore l’impegno della Amministrazione in merito alla riduzione delle tariffe per quanto riguarda le utenze non domestiche. Proprio riguardo a ciò che ha detto prima, quindi relativamente alle polemiche che ci sono state, occorre dire che la pandemia ha messo in estrema difficoltà le attività su tutto il territorio, ma naturalmente anche molte famiglie e molti cittadini.

Accogliamo quindi con favore e ci aspettiamo in futuro, quando ci sarà da parte della Amministrazione, un impegno per calmierare anche le utenze domestiche, intervenendo quando questo sarà in discussione con Mantova Ambiente, in primis – ovviamente per quanto si potrà discutere - sapendo benissimo che una buona parte degli aumenti non sono sindacabili, in quanto arrivano da decisioni di un Ente superiore. Ci tenevo a precisare questa cosa anche da parte nostra”.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “ La parola al Sindaco”.

SINDACO: “ Io non ho nulla da dire sulla delibera, però vorrei cogliere l’occasione del Consiglio di questa sera per ricordare a tutti i consiglieri – probabilmente ne è uscita notizia e magari può essere sfuggita – che il Comune di Porto Mantovano è stato premiato per il quarto anno consecutivo da Lega Ambiente come miglior Comune riciclone sopra i 15.000 abitanti della Lombardia.

Ritengo che questo sia un riconoscimento che ovviamente va attribuito a merito dei nostri concittadini, visto che per la stragrande maggioranza sono persone dedite allo smaltimento dei rifiuti in modo puntuale e attento. Vorrei inoltre che non si confondesse il riconoscimento dell’attestato che ci è stato inviato i primi di luglio da parte di Lega Ambiente come Comune modello da seguire anche per gli altri. Non è infatti che questo abbia un riconoscimento di carattere economico, ma ovviamente va a premiare la sensibilità ambientale dei nostri concittadini. Per vedere anche una riduzione delle tariffe, al di là delle nuove regole di ARERA e quant’altro, bisogna fare ciò che sempre, in questi anni, ha ricordato il Vicesindaco Ghizzi, cioè bisogna produrre meno rifiuti. Un conto è infatti la differenziazione, per la quale prendiamo questo riconoscimento, questo attestato e questo premio, che ci deve vedere orgogliosi e un conto è invece l’aspetto economico del costo della raccolta, del trattamento e dello smaltimento.

Ovviamente questo può calare solo in funzione della minor quantità dei rifiuti che si producono. È quindi un invito a tutti noi di essere attenti nel differenziare, ma anche di fare il possibile per produrne meno”.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “ Ringrazio il Sindaco per la precisazione. La parola al consigliere Bindini. Prego!”.

CONSIGLIERE BINDINI: “ Io vorrei solo fare una precisazione in merito a quanto detto dal Sig. Sindaco in questo momento. Ha perfettamente ragione e l’obiettivo dell’assessore Ghizzi è un obiettivo altissimo. Il problema è che quando sei in mezzo al gente, ciò che passa è: “*Noi siamo il Comune più riciclone*” e alla fine sbattono poi sul giornale: “*Aumentate le tasse del 18%*”. Anzi, vi dirò di più. Dicono: “*Ah, voi siete all’opposizione, ma vi siete*

astenuti e non avete votato contrario a questa cosa!”. Io non so come potremmo andare a far capire ai nostri cittadini ciò che ha appena spiegato il Sindaco, però io vi invito, come maggioranza, se c'è un modo... Potranno essere tre incontri, potranno essere degli opuscoli o altro, che non so, ma occorre pensare a qualcosa proprio per far capire che ciò che può essere di vanto per tutto il Consiglio e per tutti i cittadini di Porto, come essere il Comune più riciclone, non va di pari passo col pagare meno i rifiuti. Purtroppo, infatti, fra la gente comune questo è invece ciò che passa. Voi direte: *“Sì, però è perché non capiscono”*, ma effettivamente tanti fanno questo collegamento. Ci tenevo solo a fare questa precisazione. Grazie!”.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “ Pongo ai voti il punto n. 7”.

Consiglieri presenti in aula in modalità telematica al momento del voto n. 16.

Risulta assente il consigliere Bettoni.

Voti favorevoli n. 11 (Salvarani, Tomirotti, Licon, Andreetti, Mari, Rescigno, Dorini, Mancini, Scirpoli, Bonora, Vanella), contrari nessuno, astenuti n. 5 (Buoli, Bindini, Luppi, Bastianini, Facchini)

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di approvare la suindicata deliberazione.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO MARI: “Pongo al voto l'immediata eseguibilità della delibera”.

Consiglieri presenti in aula in modalità telematica al momento del voto n. 16.

Risulta assente il consigliere Bettoni.

E SUCCESSIVAMENTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

Di dichiarare, con separata votazione riportante voti favorevoli n. 11 (Salvarani, Tomirotti, Licon,

Andreetti, Mari, Rescigno, Dorini, Mancini, Scirpoli, Bonora, Vanella), contrari nessuno, astenuti n. 5 (Buoli, Bindini, Luppi, Bastianini, Facchini), immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Presidente
MARI ROBERTO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

	CATEGORIE	RIDUZIONI	ESCLUSIONI	TIPO RIDUZIONE:	
1	1 - MUSEI, BIBLIOTECHE	SI tipo 1		SI tipo 1	100% QF + QV1 per 6 mesi + 10% QF + QV1 secondo semestre
2	2 - CINEMATOGRAFI E TEATRI	SI tipo 1		SI tipo 2	10% QF + QV1 tutto l'anno
3	3 - AUTORIMESSE	SI tipo 2		no	nessuna agevolazione
4	4 - CAMPEGGI	SI tipo 2			
5	5 - STABILIMENTI BALNEARI, PISCINE E SIMILI	SI tipo 1			
6	6 - AUTOSALONI	SI tipo 2			
7	7 - ALBERGHI CON RISTORANTE	SI tipo 1			
8	8 - ALBERGHI SENZA RISTORANTE	SI tipo 1			
9	9 - CASE DI RIPOSO	no			
10	10 - OSPEDALI, CASE DI CURA E CLINICHE	no			
11	11 - UFFICI E AGENZIE	SI tipo 2	ESCLUSI SPORTELLI BANCA E POSTE		
12	12 - BANCHE ED ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI TECNICI	SI tipo 2	ESLUSE BANCHE		
13	13 - NEGOZI ABBIGLIAMENTO, CALZATURE, LIBRERIA, CARTOLERIA, FERRAMENTA E ALTRI BENI DUREVOLI	SI tipo 1			
14	14 - EDICOLA, FARMACIA, TABACCAIO, PLURILICENZE BENI DUREVOLI	SI tipo 2			
15	15 - NEGOZI PARTICOLARI QUALI FILATELIA, TENDE E TESSUTI, TAPPETI, CAPPELLI E OMBRELLI, ANTIQUARIATO	SI tipo 1			
16	16 - BANCHI DI MERCATO BENI DUREVOLI	SI tipo 2			
17	17 - ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: PARRUCCHIERE, BARBIERE, ESTETISTA	SI tipo 1			
18	18 - ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: FALEGNAME, IDRAULICO, FABBRO, ELETTRICISTA	SI tipo 2			
19	19 - CARROZZERIA, AUTOFFICINA, ELETTRAUTO, VETRERIE	SI tipo 2			
20	20 - ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI DI PRODUZIONE NON ALIMENTARI	SI tipo 2			
21	21 - ATTIVITÀ ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SPECIFICI NON ALIMENTARI	SI tipo 2			
22	22 - RISTORANTI, TRATTORIE, OSTERIE, PIZZERIE, PUB	SI tipo 1			
23	23 - MENSE, BIRRERIE, AMBURGHERIE, PIADINERIE	SI tipo 1			
24	24 - BAR, CAFFÈ, PASTICCERIA	SI tipo 1			
25	25 - SUPERMERCATI GENERI ALIMENTARI	no			
26	26 - PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE (MINI MARKET, ATTIVITÀ MISTE) FINO A 500 MQ	SI tipo 2			
27	27 - ORTOFRUTTA, PESCHERIE, FIORI E PIANTE	SI tipo 2			
28	28 - IPERMERCATI DI GENERI MISTI VENDITA AL DETTAGLIO (APPLICABILE ANCHE ALLE PARTI COMUNI)	SI tipo 2			
29	29 - BANCHI DI MERCATO GENERE ALIMENTARI	no			
30	30 - DISCOTECHE, NIGHT CLUB E SALE GIOCHI	SI tipo 1			
31	31 - SCUOLE PUBBL. E PRIV., EDIFICI COMUNALI E DELLA P.A., ASSOC. VOLONT. ONLUS, LUOGHI ACCESSORI AL CULTO	SI tipo 2			
32	32 - MAGAZZINI SENZA ALCUNA VENDITA DIRETTA	SI tipo 2			
33	33 - STAZIONI FERROVIARIE CON O SENZA BIGLIETTERIA (NON SI APPLICA AGLI ALTRI UFFICI)	no			
34	34 - MAGAZ. SFITTI/INUTILIZZATI CON SERV. ALLACCIATI E/O MOBILIO, AREE A BASSA PROD. RIF., PARCHEGGI COP.	SI tipo 2			
35	35 - AUTOTRASPORTI E CORRIERE SPEDIZIONI E MAGAZZINI VENDITA INGROSSO	SI tipo 2			
36	36 - DISTRIBUTORI CARBURANTE CON O SENZA AREA VENDITA PRODOTTI	SI tipo 2			
37	37 - IMPIANTI DI LAVAGGIO AUTOVEICOLI, AUTOMATICI E NON, CON O SENZA AREA VENDITA PRODOTTI	SI tipo 2			
38	38 - PALESTRE, SCUOLE DI BALLO E SIMILI ATTIVITÀ SPORTIVA AL CHIUSO	SI tipo 1			
39	39 - IMPIANTI SPORTIVI (STADI DI CALCIO O ALTRI SPORT, DI ATLETICA, ECC.) ATTIV. SPORTIVA ALL'APERTO	SI tipo 1			
40	40 - ESPOSIZIONI BENI DUREVOLI (MOBILIFICI, ARREDI GIARDINO E SIMILI)	SI tipo 2			
41					
42	42 - AGRITURISMO CON PERNOTTAMENTO E RISTORAZIONE	SI tipo 1			
43	43 - AGRITURISMO CON SOLO PERNOTTAMENTO	SI tipo 1			
44	44 - CONVITTI, CONVENTI, CASERME E CARCERI	SI tipo 2			
45	45 - STUDI PROFESSIONALI	SI tipo 2			
46	46 - STUDI MEDICI, VETERINARI, FISIOTERAPISTI, PSICOLOGI, ANALISI	SI tipo 2			
47	47 - SEDE DI PARTITO, ASSOCIAZIONE SINDACALE, AUTOSCUOLE, ALTRE ASSOCIAZIONI CULTURALI O SPORTIVE	SI tipo 2			
48	48 - UFFICI E CASELLI AUTOSTRADALI	no			
49	49 - ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: ODONTOTECNICI E STUDI FOTOGRAFICI	SI tipo 2			
50	50 - ATTIVITÀ ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE: LAVASECCO E TINTORIA	SI tipo 2			
51	51 - GOMMISTA	SI tipo 2			
52	52 - ATTIVITÀ INDUSTRIALI CON CAPANNONI PRODUZIONE ALIMENTARI	no			
53	53 - ATTIVITÀ ARTIGIANALI CON CAPANNONI PRODUZIONI ALIMENTARI	SI tipo 2			
54	54 - AGRITURISMO CON SOLO RISTORAZIONE E ASSOC. RICREATIVE RISTORANTE/BAR (INGRESSO RISERV. AI SOCI)	SI tipo 1			

	CATEGORIE	RIDUZIONI	ESCLUSIONI	TIPO RIDUZIONE:
55	55 - FAST FOOD	SI tipo 1		
56	56 - LABORATORIO E NEGOZI VENDITA PANE E PASTA	SI tipo 2		
57	57 - MACELLERIA, SALUMI E FORMAGGI, GASTRONOMIE	SI tipo 2		
58	58 - NEGOZI VENDITA GENERI ALIMENTARI FINO A 250 METRI QUADRATI	SI tipo 2		
59	59 - FLORIVIVAISMO CON VENDITA PRODOTTI PER GIARDINAGGIO, ARREDO E ACCESSORI PER ESTERNI	SI tipo 2		
60	60 - PIZZA AL TAGLIO	SI tipo 1		
61	61 - GDO BENI DUREVOLI (GRANDI SUPERFICI) E CENTRI DI VEND. INGROSSO GENERI MISTI (ES.CASH & CARRY)	SI tipo 1		
62	62 - PRODUZIONE MAGGIORE DI 500 LT/MQ (RND)	SI tipo 2		
63	63 - PRODUZIONE COMPRESA TRA 400 E 499 LT/MQ (RND)	SI tipo 2		
64	64 - PRODUZIONE COMPRESA TRA 350 E 399 LT/MQ (RND)	SI tipo 2		
65	65 - PRODUZIONE COMPRESA TRA 300 E 350 LT/MQ (RND)	SI tipo 2		
66	66 - PRODUZIONE COMPRESA TRA 250 E 300 LT/MQ (RND)	SI tipo 2		
67	67 - PRODUZIONE COMPRESA TRA 200 E 250 LT/MQ (RND)	SI tipo 2		
68	68 - PRODUZIONE COMPRESA TRA 150 E 200 LT/MQ (RND)	SI tipo 2		
69	69 - PRODUZIONE COMPRESA TRA 100 E 150 LT/MQ (RND)	SI tipo 2		
70	70 - PRODUZIONE COMPRESA TRA 90 E 100 LT/MQ (RND)	SI tipo 2		
71	71 - PRODUZIONE COMPRESA TRA 80 E 90 LT/MQ (RND)	SI tipo 2		
72	72 - PRODUZIONE COMPRESA TRA 70 E 80 LT/MQ (RND)	SI tipo 2		
73	73 - PRODUZIONE COMPRESA TRA 60 E 70 LT/MQ (RND)	SI tipo 2		
74	74 - PRODUZIONE COMPRESA TRA 50 E 60 LT/MQ (RND)	SI tipo 2		
75	75 - PRODUZIONE COMPRESA TRA 45 E 50 LT/MQ (RND)	SI tipo 2		
76	76 - PRODUZIONE COMPRESA TRA 40 E 45 LT/MQ (RND)	SI tipo 2		
77	77 - PRODUZIONE COMPRESA TRA 35 E 40 LT/MQ (RND)	SI tipo 2		
78	78 - PRODUZIONE COMPRESA TRA 30 E 35 LT/MQ (RND)	SI tipo 2		
79	79 - PRODUZIONE COMPRESA TRA 25 E 30 LT/MQ (RND)	SI tipo 2		
80	80 - PRODUZIONE COMPRESA TRA 20 E 25 LT/MQ (RND)	SI tipo 2		
81	81 - PRODUZIONE COMPRESA TRA 15 E 20 LT/MQ (RND)	SI tipo 2		
82	82 - PRODUZIONE COMPRESA TRA 10 E 15 LT/MQ (RND)	SI tipo 2		
83	83 - PRODUZIONE COMPRESA TRA 7 E 10 LT/MQ (RND)	SI tipo 2		
84				
85	41- POLIAMBULATORI, CENTRI DIAGNOSTICI, CENTRI MEDICI POLIVALENTI E CLINICHE GIORNALIERE	SI tipo 2		
86				
87				
88				
89				
90	90 - STRUTTURE NON ALBERGHIERE DI CUI ALLA LEGGE 27/2015	SI tipo 1		

Le riduzioni non sono cumulative con altre già presenti, nel caso si applica all'utente quella a lui più vantaggiosa

In caso di utenze con insoluti pendenti l'utente non potrà beneficiare della riduzione della tariffa salvo che provveda alla tempestiva regolarizzazione della propria posizione debitoria e comunque non oltre il 31/12/2021, al fine di poter recuperare la riduzione tariffaria nella prima fattura utile;



COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA
SETTORE TRIBUTI - CONTROLLO DI GESTIONE
CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLO SOCIETA' PARTECIPATE

**OGGETTO: TARIFFE PER IL CORRISPETTIVO RIFIUTI 2021 - DEFINIZIONE
RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE PER L'ESERCIZIO 2021**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità tecnica.

Note:

Li, 17/07/2021

LA RESPONSABILE DI SETTORE
DEL BON ANGELA
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

Area Servizi Finanziari Settore Ragioneria – Finanze – Bilancio

**OGGETTO: TARIFFE PER IL CORRISPETTIVO RIFIUTI 2021 - DEFINIZIONE
RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE PER L'ESERCIZIO 2021**

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere **FAVOREVOLE** in merito alla regolarità contabile.

Note:

Lì, 17/07/2021

LA RESPONSABILE DI SETTORE
DEL BON ANGELA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Attestazione di Pubblicazione

Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 71 del 30/07/2021

Oggetto: TARIFFE PER IL CORRISPETTIVO RIFIUTI 2021 - DEFINIZIONE RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE PER L'ESERCIZIO 2021.

Si dichiara la regolare pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio on line di questo Comune a partire dal **28/08/2021** e sino al **12/09/2021** per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267

Porto Mantovano li, 28/08/2021

IL SEGRETARIO GENERALE
(MELI BIANCA)

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI PORTO MANTOVANO
PROVINCIA DI MANTOVA

Certificato di Esecutività

Deliberazione di Consiglio Comunale

N. 71 del 30/07/2021

Oggetto: TARIFFE PER IL CORRISPETTIVO RIFIUTI 2021 - DEFINIZIONE RIDUZIONI PER LE UTENZE NON DOMESTICHE PER L'ESERCIZIO 2021.

Visto l'art. 134 – III comma del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 la presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio on-line in data **28/08/2021** é divenuta esecutiva per decorrenza dei termini il **08/09/2021**

Porto Mantovano li, 21/09/2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
(MELI BIANCA)

(sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)